

Chi e quanto deve pagare entro il 30 novembre

Guida all'acconto Irpef - Ilor

Ilor - entro il 30 novembre

Chi non paga
Sopratassa del 15 per cento
Interessi del 9 per cento

Il versamento dell'Irpef

Il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche deve essere eseguito alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato, mediante delega del contribuente ad un istituto di credito o ad uno sportello postale. Si ha pertanto l'autotassazione bancaria o postale.

La delega di versamento può essere conferita a qualsiasi sportello bancario o postale a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. Pertanto, un contribuente di Reggio Calabria può effettuare il versamento dell'acconto presso qualsiasi sportello postale o bancario posto nel territorio dello Stato. La banca rilascia due copie dell'attestazione di versamento. La prima restituisce due tagliandi del bollettino postale di versamento. Questi documenti debbono essere conservati e nel prossimo mese di maggio un esemplare (quello indicante la dizione «Copia da allegare alla dichiarazione») deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi a comprova dell'avvenuto versamento.

Il versamento dell'Ilor

Anche l'Ilor deve essere versata mediante autotassazione bancaria o postale. Non è ammesso il versamento cumulativo. Pertanto in caso di obbligo a versare l'Irpef e l'Ilor debbono essere effettuati due distinti versamenti. Valgono le stesse regole (luogo di versamento, conservazione delle ricevute) viste in precedenza per l'Irpef.

Termini di versamento

Irpef. Il versamento, sia se si sceglie la delega bancaria o quella postale, deve essere effettuato entro mercoledì 30 novembre.

Ilor. Il versamento, sia se si sceglie la delega bancaria o postale, deve essere effettuato entro mercoledì 30 novembre.

Le sanzioni

Nei confronti di coloro che omettono il versamento d'acconto che lo eseguono in misura insufficiente o in ritardo il Fisco pretende il pagamento di una sopratassa o la correzione degli interessi per il ritardato versamento.

La sopratassa è pari al 15 per cento ed è commisurata all'importo non versato o versato in meno. La sopratassa è ridotta al 3 per cento se il versamento viene eseguito i tre giorni successivi a quello di scadenza.

La sopratassa è particolarmente grave se si considera che in caso di omesso versamento in sede di dichiarazione dei redditi si applica la sopratassa del 15 per cento e la sopratassa del 40 per cento. Se in sede di dichiarazione si versa l'imposta dovuta rimane solamente la sopratassa del 15 per cento, sempre elevata considerato che è doppia su base annuale.

Gli interessi annuali sono pari al 9 per cento e decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza dell'acconto (da 1° dicembre) fino al momento in cui si effettua il versamento dell'imposta. Gli interessi sono commisurati agli importi non versati o versati in meno.

La sopratassa e gli interessi dovuti vengono pagati dai contribuenti dietro notificazione di una cartella esattoriale (non è previsto il pagamento diretto ed autonomo). Il fisco richiede la sopratassa e gli interessi dopo circa tre anni dal termine di scadenza del versamento d'acconto.

■ Ancora pochi giorni per effettuare i versamenti a titolo d'acconto dell'Irpef, dell'Ilor e dell'Ipeg. Diciamo subito che il termine acconto ha perso col passare degli anni il suo vero significato. Infatti è ormai lontano quell'anno, il 1977, allorché la misura dell'acconto era fissata nel 75 per cento. Con l'acconto di quest'anno la misura è del 95 per cento (il 98 per cento per le società di capitale). Che non sia un semplice acconto ce lo dicono le cifre.

L'autotassazione di novembre dovrebbe dare alle casse dell'Erario la considerevole somma di 33.000 miliardi di lire. L'autotassazione in sede di dichiarazione dei redditi rappresenta sempre di più una pura formalità residuale.

Irpef: chi non deve effettuare l'acconto.

Sono esonerati dall'obbligo dell'autotassazione d'acconto dell'Irpef:

1) coloro che per l'anno 1987 dovevano un'imposta inferiore a 100mila lire (rigo 68 - Differenza - del quadro N del modello 740/88 oppure rigo 47 - Differenza - del quadro N del modello 740-S);

2) i contribuenti con un'imposta per l'anno scorso inferiore a 100 mila lire, anche se per il 1988 avranno redditi a cui corrisponderà un'imposta superiore a 100mila lire;

3) coloro che consegnano per la prima volta nel corso di quest'anno redditi imponibili a prescindere dall'entità.

L'esonerazione dall'obbligo dell'acconto deriva dal fatto che manca la base di commisurazione, l'esposizione tributaria per il 1987, per il calcolo dell'acconto. Sono, pertanto, esonerati coloro che nel 1987 non hanno posseduto redditi imponibili. Quei contribuenti che per il 1987, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione debbono ricostruire la situazione reddituale e tributaria per l'anno 1987. Se da questi calcoli risulterà un'esposizione superiore a 100mila lire sono tenuti a versare l'acconto;

4) i contribuenti che pur avendo un'esposizione tributaria per l'anno 1987 per un importo superiore a 100 mila lire prevedono per il 1988 di dover corrispondere un'imposta inferiore a 100mila lire. Però, qualora i calcoli risultassero errati ed in sede di dichiarazione si evidenziasse un debito tributario superiore a 100mila lire si incorrerà nella sopratassa del 15 per cento e negli interessi del 9 per cento;

5) coloro che per l'anno 1988 avranno esclusivamente redditi da un solo datore di lavoro. Pertanto, sono esonerati coloro che, pur avendo avuto per il 1987 più modelli 101 (con l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi), avranno per il 1988 un solo modello 101;

6) coloro che avranno esclusivamente redditi di lavoro dipendente. Rientrano quei contribuenti che nel 1987 hanno avuto redditi d'impresa o di lavoro autonomo e che per il 1988 avranno da dichiarare il reddito derivante da un solo rapporto di lavoro dipendente. Inoltre, rientrano quei contribuenti che per il 1987 hanno dichiarato il reddito di lavoro dipendente ed un altro reddito e che per il 1988 avranno solamente il reddito derivante da un solo rapporto di lavoro;

7) coloro che per il 1988 avranno esclusivamente redditi di lavoro autonomo o d'impresa e che per il 1987 hanno presentato il modello 101. Pertanto, quei contribuenti che fino al 1987 hanno percepito esclusivamente un reddito di lavoro dipendente e che nel corso del 1988 hanno intrapreso un'attività d'impresa o professionale sono esonerati dall'acconto;

8) gli eredi per l'imposta del contribuente deceduto prima del 30 novembre;

9) i contribuenti con domicilio fiscale nei Comuni della Provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso luglio-agosto. Questi contribuenti provvederanno a pagare le imposte dovute in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Ilor: chi non deve effettuare l'acconto

Sono esonerati dall'obbligo dell'autotassazione d'acconto dell'Ilor:

1) coloro che per l'anno 1987 dovevano un'imposta inferiore a 40mila lire (rigo 86 - imposta dovuta - colonna 56 del quadro O del modello 740/88 oppure rigo 56 - imposta dovuta - colonna 3 o 4 del modello 740/S);

2) in tutti quei casi di esonero considerato a proposito dell'Irpef tenendo conto del limite che per l'Ilor è di 40mila lire.

Se ad esempio nel 1987 si è avuto il reddito di lavoro dipendente ed il possesso di un'abitazione con esenzione Ilor avente scadenza il 31.12.1987 non si è tenuti ad effettuare l'acconto dell'Ilor



dell'imposta che si presume dovuta per il 1988. Precisiamo che l'acconto non ha alcun collegamento con le dichiarazioni a credito che sono state presentate nello scorso mese di maggio. L'acconto è dovuto a prescindere dal risultato finale (imposta da versare a saldo o imposta di cui si chiede il rimborso) che si è avuto all'atto della presentazione della dichiarazione tributaria per l'anno 1987. E' l'esposizione tributaria è evidenziata nel rigo che precede quello che l'acconto e cioè il rigo che si riferisce alla differenza.

I contribuenti che hanno presentato il modello 740/88 (quello ordinario) si debbono portare nel quadro N, rigo 60. I contribuenti che hanno presentato il modello 740-S (quello semplificato) si debbono portare nel quadro N, rigo 47. Nel caso in cui in questo rigo c'è un importo superiore a 100mila lire (il minimo è di 101.000), salvo che non si verifichi un'ipotesi di esonero vista in precedenza, deve essere effettuato il calcolo ed il versamento dell'acconto.

Il versamento minimo dell'Irpef, quindi, non può essere inferiore a 96.000 lire (101.000 x 95 : 100).

Il 95 per cento del 1987 o del 1988

Il contribuente può determinare l'acconto nella misura del 95 per cento dell'esposizione tributaria del 1987 oppure nella misura del 95 per cento dell'imposta che si prevede dovuta per il 1988. Se il contribuente sceglie quest'ultima strada deve stare attento poiché in caso di errori incorrerà nella sopratassa del 15 per cento e negli interessi del 9 per cento.

Alline di ridurre gli errori bisogna considerare che per il 1988 si hanno le seguenti detrazioni d'imposta:

Coniuge a carico L. 618.000
1 figlio a carico L. 48.000
2 figli a carico L. 96.000
3 figli a carico L. 144.000
4 figli a carico L. 192.000

Spesa per la produzione del reddito (lavoratori dipendenti) L. 618.000
Ulteriore detrazione (lavoratori dipendenti e per redditi fino a 11 milioni) L. 228.000
Detrazione per lavoro autonomo o d'impresa (al di sotto di 6 milioni) L. 150.000

Le aliquote dell'Irpef per il 1988 sono:

Fino a	6.000.000	aliquota 12 per cento
oltre 6 e fino a	11.000.000	aliquota 22 per cento
oltre 11 e fino a	28.000.000	aliquota 27 per cento
oltre 28 e fino a	50.000.000	aliquota 34 per cento
oltre 50 e fino a	100.000.000	aliquota 41 per cento

Il calcolo dell'Irpef

La misura dell'acconto è pari al 95 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 1987 oppure per l'anno 1988.

Ancora pochi giorni per effettuare i versamenti a titolo di acconto su Irpef, Ilor e Ipeg. L'autotassazione di novembre dovrebbe fornire all'erario circa 33.000 miliardi di lire. Chi deve effettuare i pagamenti e come? Ecco una guida per non commettere errori che potrebbero costare cari in termini di sopratasse e sanzioni. I versamenti devono essere effettuati entro mercoledì 30 novembre e possono essere pagati presso gli sportelli delle banche o degli uffici postali. L'acconto copre quasi l'intero importo della cifra da versare: è il 95 per cento di Irpef e Ilor e il 98 per l'Ipeg.

GEROLAMO IELO

oltre 100 e fino a	150.000.000	aliquota 48 per cento
oltre 150 e fino a	300.000.000	aliquota 53 per cento
oltre 300 e fino a	600.000.000	aliquota 58 per cento
oltre	600.000.000	aliquota 62 per cento

Il calcolo dell'Ilor

La misura dell'acconto è pari al 95 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 1987 oppure dell'imposta che si presume dovuta per il 1988. Anche per l'Ilor vale quanto si è detto per l'Irpef. Il pagamento dell'acconto non ha alcun collegamento con le dichiarazioni presentate a credito nello scorso mese di maggio. Il riferimento agli effetti dell'acconto Ilor non è il risultato della dichiarazione ma l'esposizione tributaria del contribuente per l'anno 1987. E' l'esposizione tributaria è evidenziata nel rigo che precede quello dell'acconto e cioè il rigo che si riferisce all'imposta dovuta.

I contribuenti che hanno presentato il modello 740/88 (quello ordinario) si debbono portare nel quadro O, rigo 86, colonna 5 o 6. I contribuenti che hanno presentato il modello 740-S (quello semplificato) si debbono portare nel quadro O, rigo 56, colonna 3 o 4.

Nel caso in cui in questo rigo c'è un importo superiore a 40mila lire (il minimo è di 41.000), salvo che non si verifichi un'ipotesi di esonero vista in precedenza, deve essere effettuato il calcolo ed il versamento dell'acconto.

Il versamento minimo dell'Ilor, quindi, non può essere inferiore a 39.000 lire (41.000 x 95 : 100).

Dichiarazioni e versamenti congiunti

In presenza di dichiarazioni congiunte presentate nel mese di maggio in sede di calcolo e di versamento dell'acconto si può decidere:

a) presentare la dichiarazione congiunta anche nel prossimo mese di maggio; b) di presentare nel prossimo mese di maggio la dichiarazione separata.

Nel caso in cui si deciderà di continuare a presentare la dichiarazione congiunta non vi è alcun problema. Verrà calcolato e pagato il 95 per cento di quanto risultante nel rigo innanzi citato (il 68, quadro N, modello 740/88 o il 47, quadro N, modello 740-S).

Nel caso in cui si deciderà di presentare nel prossimo mese di maggio la dichiarazione separata si deve calcolare l'imposta dovuta da ciascun coniuge per l'anno 1987. Successivamente, sui singoli risultati (perché superiori a 100mila lire) va calcolata e versata l'imposta a titolo d'acconto. Se ad esempio dal calcolo delle singole situazioni reddituali del 1987 di entrambi i coniugi scaturiranno gli importi di lire 300.000 e di lire 90.000 il versamento d'acconto sarà dovuto da un solo coniuge (il 95 per cento di 300.000 lire). Nel caso in cui si sceglie questa via rimane preclusa la possibilità di presentare nel prossimo mese di maggio la dichiarazione congiunta.

Se nel mese di maggio si sono presentate dichiarazioni separate si può:

- a) calcolare e versare l'acconto separatamente;
- b) versare l'acconto congiuntamente.

Nel primo caso non vi sono regole particolari. Invece nel secondo caso si provvederà a sommare le due esposizioni tributarie contenute nelle dichiarazioni presentate nel mese di maggio e, successivamente, si calcolerà l'acconto sul risultato. Se successivamente, ad acconto congiunto avvenuto, si deciderà di presentare dichiarazioni separate l'imposta pagata verrà detratta in sede di dichiarazioni da ciascun coniuge in proporzione all'imposta dovuta. Coloro che hanno contratto matrimonio nel 1988 possono calcolare l'acconto separatamente o nel prossimo mese di maggio possono presentare la dichiarazione congiunta o separatamente. Per quanto riguarda il pagamento dell'acconto dell'Ilor in presenza di dichiarazioni congiunte il rigo di riferimento è l'86 del quadro O del modello 740/88 (o il 56 del quadro O del modello 740/S). Il calcolo dell'acconto si effettua separatamente.

Potremmo avere, per esempio, gli importi di

lire 200.000 e di lire 30.000. In questo caso il primo dichiarante verserà 190.000 (il 95 per cento di 200.000), mentre il secondo non è tenuto ad alcun versamento. Se al rigo citato risulterà l'importo di lire 20.000 e di lire 200.000 il primo dichiarante non effettuerà alcun versamento mentre il secondo dovrà versare la somma di lire 190.000. Se al rigo citato risulterà l'importo di lire 20.000 e l'importo di lire 35.000 non si effettuerà alcun versamento. Se al rigo citato risulterà l'importo di lire 200.000 e di lire 400.000 entrambi i coniugi sono tenuti ad effettuare l'acconto. Il primo dovrà versare la somma di lire 190.000 ed il secondo la somma di lire 380.000. Questi due importi verranno riportati separatamente nella delega di versamento e si effettuerà, quindi, un unico pagamento in banca o posta.

I pagamenti

I versamenti a titolo d'acconto debbono essere arrotondati alle mille lire, inferiori se la frazione non supera 500 lire, superiori se la frazione è di 501 o più lire. Le imposte debbono essere versate negli appositi uffici utilizzando, distintamente, gli appositi modelli. I versamenti effettuati ad uffici incompetenti o con modelli non appositi o cumulativamente si considerano irregolari a tutti gli effetti. Pertanto, si deve stare molto attenti in questa sede:

- 1) un modulo per ogni imposta;
- 2) non è consentito il cumulo tra imposte.

Regole in breve

Righi interessati

Modello 740/88
68 del quadro N (per l'Irpef)
86 del quadro O (per l'Ilor)
Modello 740-S
47 del quadro N (per l'Irpef)
56 del quadro O (per l'Ilor)

Minimi di versamento

96.000 lire (101.000 X 95 : 100) per l'Irpef
39.000 lire (41.000 X 95 : 100) per l'Ilor

Dove si paga

Irpef - Banche o poste
Ilor - Banche o poste
Banche - Irpef e Ilor
Poste - Irpef e Ilor

Scadenze

Irpef - entro il 30 novembre

Però...

queste cinture di sicurezza Fiat! Originali, collaudate, omologate. E adesso te le montano anche gratuitamente!

La tua auto merita una cintura di sicurezza omologata Fiat. Perché è progettata e collaudata all'origine per garantirti la massima efficienza ed affidabilità. Fiat, oggi, fa ancora di più: fino al 31 dicembre 1988 i Concessionari e le Succursali ti offrono tutta la loro esperienza ed il servizio più qualificato per il **montaggio gratuito** delle cinture di sicurezza Fiat.